



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 400 del 24/10/2024**

---

**Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'art.2, comma 1, lett. f) della Legge 2 luglio 2004, n. 165.**

---

*Firmato da: Giuseppe Sommesse*

**Proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’art.2, comma 1, lett. f) della legge 2 luglio 2004, n.165.”**

**Art. 1**

(Disposizioni in materia di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale)

1. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, la disciplina del sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Regione spetta alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che fissa anche la durata degli organi elettivi.

In tema di elettorato passivo, l'art. 5 legge costituzionale n. 1/1999 dispone al comma 1 che *"fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del comma 1 dell'art. 122 della Costituzione, come sostituito dall'art. 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali"*, vale a dire la disciplina elettorale di cui alle leggi n. 108/1968 e n.43/1995.

Con la Legge n.165 del 2004 il legislatore ha dato quindi attuazione alla norma costituzionale succitata. Dopo aver premesso all'art.1 che *"il presente capo stabilisce, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 122 Cost., i principi fondamentali, concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consiglieri regionali"*, all'art. 2 dispone che *"Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'art. 122, comma 1, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:...f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia"*.

In particolare, mediante l'art. 2 della citata Legge n. 165/2004, lo Stato ha dato attuazione alla norma costituzionale dettando i principi fondamentali che la normativa regionale deve recepire e declinare in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta.

Come noto, si versa in materia legislativa concorrente, nella peculiare forma espressamente sancita dall'art.122 della Costituzione, a mente del quale non può prescindersi dall'intervento del legislatore regionale.

La Regione Campania non ha ancora legiferato sul punto.

Nell'ordinamento regionale, in particolare, le cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale sono attualmente disciplinate dalle disposizioni di cui ai commi da 211 a 218 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014*) senza prevedere il divieto di immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

Con la presente proposta di legge si interviene a legiferare sulle cause di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale da parte del corpo elettorale allo scadere del secondo mandato consecutivo, in recepimento del principio di cui al citato art.2 della Legge n.165/2004, in analogia alla disciplina già introdotta in altre legislazioni regionali, quali legge regionale Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, legge regionale Marche 16 dicembre 2004, n. 27, come modificata dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5, legge regionale Piemonte 19 luglio 2023, n. 12.

L'unico articolo nel quale si sostanzia il presente disegno di legge introduce l'ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale di chi, allo scadere del secondo mandato, abbia già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, prevedendo che il computo dei mandati decorra da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge.

Il Consigliere

Dott. Giuseppe Sommese